



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 22-05-21 Numero 9

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA E GARANZIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILI "FOTO-TRAPPOLE" NEL TERRITORIO DI CIVITELLA DEL TRONTO.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 11:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente in videoconferenza	MARCELLINI GABRIELE	Presente in videoconferenza
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente in videoconferenza	SPECA STEFANO	Presente in videoconferenza
D'ALESSIO BARBARA	Presente in videoconferenza	DI CARLO ALBERTO	Presente in videoconferenza
De Gregoris Cinzia	Presente in videoconferenza	MARCOZZI STEFANO	Presente in videoconferenza
DI LORENZO GENNARINO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente in videoconferenza
TULINI MARIO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Domenica	Presente in videoconferenza
Cristofari Jacopo	Presente in videoconferenza		
Assegnati 13		Presenti n. 13	
In carica 13		Assenti n. 0	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
--------------------------	---------------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento comunale in materia di disciplina e garanzia del trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza mobili "foto-trappole" nel territorio di Civitella del Tronto.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Civitella del Tronto, al fine di contrastare l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti nel territorio comunale, nonostante i controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale, intende avvalersi di un sistema di videosorveglianza mobile realizzato mediante l'utilizzazione di "foto-trappole" collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi);
- il sistema di videosorveglianza mira alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché al rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- il sistema in oggetto potrà essere utilizzato anche per finalità di Sicurezza Pubblica e tutela del patrimonio all'interno del territorio comunale;
- le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Civitella del Tronto, sono:
 - a) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;
 - b) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della Pubblica Sicurezza in ambito comunale;
 - c) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;

DATO ATTO che:

- il Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo "Pacchetto Europeo protezione dati" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997.
- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- il D.Lgs. 18/5/2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio”, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", in 3 vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia;
- il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 – il Garante per la protezione dei dati personali ha “ridisciplinato” la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull’adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori.

RITENUTO necessario:

- di dover regolamentare l’uso del sistema della video sorveglianza basato su telecamere mobili “foto-trappole” da distribuire sul territorio Comunale in relazione alle necessità connesse alla vigilanza ;
- di adottare un proprio regolamento che preveda specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, le funzioni e le attività del responsabile e degli incaricati al trattamento, specifiche modalità di raccolta nonché gli accorgimenti da adottare per i dati videoripresi.

TENUTO CONTO che la materia è principalmente disciplinata, a livello nazionale, dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in poi “Codice”) che regola la protezione dei dati personali.

RITENUTO per meglio rispondere al citato regolamento U.E. ed ai decreti conseguenti ma anche dello stesso codice della privacy (D.lvo 196/2003) di dover adottare il regolamento in oggetto denominato;

DATO ATTO che è del Consiglio comunale la competenza per l'approvazione perché la materia inerente la protezione dei dati personali viene trattata non solo da un punto di vista dell'attuazione organizzativa, ma anche da un punto di vista della tutela dei diritti dell'interessato;

RITENUTO di dover regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Civitella del Tronto, conformemente a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali e nel pieno rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e dal d. lgs. N. 51/2018, i dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tratta in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza;
- b) raccolti e registrati per le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) raccolti in modo adeguato, pertinenze, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di Polizia Giudiziaria;
- f) trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, finalità, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, trasparenza e responsabilizzazione sanciti dal Regolamento UE 2016/679.

VISTO il "REGOLAMENTO PER LA VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE CON IL SISTEMA DELLE FOTO-TRAPPOLE" predisposto dal Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente deliberato non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATO che il sottoscritto Comandante del Corpo di Polizia Locale, Ten. Giuseppe Ciprietti, ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto, in ordine alle regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportato e inserito in calce all'atto;

RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima in quanto coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione;

Con voti n. 13 favorevoli, contrari nessuno, astenuti astenuto, su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo vigente;
- 2) Approvare il "REGOLAMENTO PER LA VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE CON IL SISTEMA DELLE FOTO-TRAPPOLE", allegato quale parte integrante della presente deliberazione costituito da n.25 articoli;

- 3) Pubblicare l'allegato Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Civitella del Tronto.

Inoltre stante l'urgenza che riveste il presente deliberato in relazione alle finalità per le quali è stato redatto il regolamento de quo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

REGIONE ABRUZZO

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



**REGOLAMENTO PER LA
VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE CON IL
SISTEMA DELLE FOTO-TRAPPOLE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ____ 2021,
n. __)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

ART. 2 - GARANZIE

ART. 3 - OBIETTIVI E FINALITA' DELL'INTERVENTO

ART. 4 - DEFINIZIONI

**ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
"FOTO-TRAPPOLE"**

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

**ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA'
ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 8 - VALUTAZIONE DI IMPATTO

ART. 9 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 10 - DESIGNATO E INCARICATI

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ART. 12 - MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI
DATI PERSONALI**

ART. 13 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

**ART. 14 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI
POLIZIA**

ART. 15 - INFORMATIVA

ART. 16 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 17 - SICUREZZA DEI DATI

**ART. 18 - MODALITA' DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
VIDEORIPRESI**

ART. 19 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 20 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

ART. 21 - COMUNICAZIONE DEI DATI CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

ART. 23 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 24 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

ART. 25 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento prevede la realizzazione e definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza di Pubblica Sicurezza ed ambientale tramite le cosiddette “foto-trappole” che saranno posizionate nel territorio del Comune di Civitella del Tronto, disciplinando il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche intervenute, al Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, al Regolamento U.E. 2016/679 – G.D.P.R. e la Direttiva U.E. 2016/680 recepita con D.Lgs. n. 51 del 18/05/2018. 3.

ART. 2 - GARANZIE

1. Il regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza mobile (foto-trappole) nel territorio del Comune di Civitella del Tronto, gestito e utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 3 – OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’INTERVENTO

1. Il Comune di Civitella del Tronto, al fine di contrastare l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti nel territorio comunale, nonostante i controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale, si avvale di un sistema di videosorveglianza mobile realizzato mediante l’utilizzazione di “foto-trappole” collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi).
2. Il sistema di videosorveglianza mira alla prevenzione, all’accertamento ed alla repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché al rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.
3. Il sistema in oggetto potrà essere utilizzato anche per finalità di Sicurezza Pubblica e tutela del patrimonio all’interno del territorio comunale.

4. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Civitella del Tronto, sono:

- a) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;
- b) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della Pubblica Sicurezza in ambito comunale;
- c) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico.

5. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle "foto-trappole".

6. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Banca dati", il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate o immagini che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "Trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per "Dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per " Titolare", l'Ente Comune di Civitella del Tronto nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "Designato", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Designato;
- g) per "Comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "Diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per “Dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- l) per “pseudonimizzazione” il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- m) per “Blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “Dato particolare”, i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- o) per “Codice”, si intende il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196 del 30/06/1996 e successive modifiche intervenute nonché il G.D.P.R..

ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE “FOTO-TRAPPOLE”

1. L'utilizzo del sistema delle “foto-trappole” viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
2. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le “foto-trappole”, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto, resistenti all'acqua ed ai vari agenti atmosferici.
3. Le “foto-trappole” si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale si autoattiverà e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.
4. Le immagini video o fotografiche riprese dalla “foto-trappola” saranno scaricate dalle schede di memoria ad ogni controllo e/o rimozione e salvate su apposito server in uso alla Polizia Locale.

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

1. Il sistema di videosorveglianza mediante dispositivo mobile “foto-trappola” di cui al presente Regolamento ha per oggetto tutto il territorio comunale.

2. In base alle necessità, la c.d. “foto-trappola” sarà posizionata allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti. Inoltre, su segnalazione di cittadini ovvero a seguito di formali denunce e/o richiesta di accertamento da parte di altre forze di Polizia, la “foto-trappola” sarà posizionata in modo da garantire l’accertamento di reati contro la Pubblica Sicurezza, il pubblico decoro e la tutela del patrimonio pubblico all’interno del territorio comunale.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE “FOTO-TRAPPOLE”

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di impianti di videosorveglianza mobile.
2. Il sistema di videosorveglianza mobile comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese fotografiche o video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
3. L’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
4. L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all’apposita normativa vigente in materia di “privacy”.

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 8 - VALUTAZIONE DI IMPATTO

1. Ai sensi dell’art.35 G.D.P.R., Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, il trattamento in parola non presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ART. 9 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle fotocamere è il Comune di Civitella del Tronto, nello specifico rappresentato dalla persona del Sindaco pro-tempore.

2. Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

ART. 10 - DESIGNATO E INCARICATI

1. Il Sindaco nomina con decreto un Designato della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e) del presente regolamento.

2. Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Titolare o il Designato sono espressamente autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le immagini, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, procedono altresì alla nomina di ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di Civitella del Tronto. Tali soggetti assumono il ruolo di soggetti incaricati.

6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Designato.

7. Il Designato della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza delle “foto-trappole”, posizionate in uno dei punti appositamente resi noti. I punti nei quali verranno installati gli impianti mobili saranno individuati mediante provvedimento del Titolare o Designato del trattamento.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia Locale, a seguito di verifica individuale, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato.

4. Le immagini video registrate vengono estratte dalle foto-trappole successivamente alla loro rimozione e controllate da parte del personale autorizzato. Nel caso in cui non si rilevano illeciti, queste vengono cancellate immediatamente, in caso contrario vengono conservate fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

ART. 12 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 3.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART. 13 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della Pubblica Sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli Organi di Polizia.

3. Qualora gli Organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle immagini o riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Designato della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 14 - INFORMATIVA

1. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "foto-trappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003, al Regolamento U.E. n. 2016/679 ed alle disposizioni emanate dal Garante della Privacy; in particolare, nel raggio d'azione o nelle immediate vicinanze della singola "foto-trappola" sarà posizionato, in modo chiaramente visibile, apposito cartello recante informazioni in materia di protezione dei dati personali e sui quali sarà riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dal Comune di Civitella del Tronto per fini di pubblica sicurezza e tutela ambientale".

2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. Il Comune di Civitella del Tronto si impegna a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per carenza di adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 16 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati presso il Comando del Corpo di Polizia Locale di Civitella del Tronto al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Alla Centrale Operativa, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Designato e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

2. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della "foto-trappola" e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata con opportuna frequenza. Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

ART. 17 - MODALITA' DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI FOTO E VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Designato e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli incaricati del trattamento.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- a) al Designato ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 10;
- b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- c) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" informatico, conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Designato.

ART. 18 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 19 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Designato, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione della normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. Il Designato del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

3. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

ART. 20 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza mobile con il sistema delle "foto-trappole" da parte del Comune di Civitella del Tronto a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 22 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 23 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

ART. 24 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Paolucci